



Firenze, 30 marzo 2016

Al Presidente del Consiglio regionale

OGGETTO: Proposta di Risoluzione in merito agli orientamenti del Consiglio regionale in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- la Regione Toscana ha intrapreso da tempo un percorso complessivo di riordino e di semplificazione dei livelli di istituzionali e di governance con l'obiettivo di fornire ai cittadini servizi migliori e più efficienti in un contesto di progressiva contrazione della spesa pubblica;
- la Regione Toscana ha promosso l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, mediante unioni di comuni, nonché sostenuto le fusioni dei comuni come elemento di razionalizzazione e rafforzamento degli enti locali nella legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) che disciplina e favorisce un percorso di riforma complessiva dell'ordinamento locale, volto ad accrescerne l'efficienza ed a ridurre i costi di funzionamento;
- con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) la Regione Toscana, tra le prime in Italia, ha disposto il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della c.d. "legge Delrio" sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza perseguendo, contestualmente, obiettivi di semplificazione dell'intero sistema;
- il processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali trova collocazione nel più ampio contesto di riforma istituzionale portato avanti con il Disegno di legge costituzionale A.C. 2613-D attualmente all'attenzione della Camera dei deputati per la seconda deliberazione e mediante il

quale si prevede, tra i vari aspetti, il superamento dell'ente provincia ed una revisione della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni;

Rilevato che dal 1 gennaio 2016, in attuazione della citata l.r. 22/2015, è stato previsto il passaggio di molteplici funzioni amministrative dalle province alla Regione tale da configurare quest'ultima come un ente che, affianco alle funzioni di legislazione e programmazione, vedrà ampliare notevolmente le sue funzioni amministrative con un conseguente mutamento della natura stessa dell'ente;

Ricordato che:

- la legislazione regionale ha previsto negli ultimi anni la riduzione degli ambiti territoriali per una serie di servizi pubblici, tra i quali:

- la costituzione di soli tre ATO sovraprovinciali per quanto riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani);
- l'istituzione di un unico ATO a livello regionale per il servizio idrico integrato, secondo quanto disposto dalla stessa l.r. 69/2011;
- l'istituzione di un unico ATO su livello regionale per il trasporto pubblico locale, come da legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

- con legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 si è proceduto al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale, intervenendo sulla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), con la riduzione del numero delle aziende USL da 12 a 3, il rafforzamento della programmazione di area vasta ed, in particolare, delle zone distretto come ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate;

Considerato che:

- per quanto concerne la riorganizzazione dei servizi pubblici locali, vi siano attualmente le condizioni per una valutazione concreta circa l'opportunità di individuare un unico ambito territoriale ottimale su livello regionale finalizzato alla gestione unitaria del servizio idrico e del servizio di gestione dei rifiuti urbani con l'obiettivo di sviluppare in modo coerente e omogeneo una pianificazione integrata dei principali servizi di interesse economico generale;

- alla luce dell'appena ricordato quadro di complessiva riorganizzazione amministrativa - finalizzato a ricondurre ad un livello di area vasta o unico regionale la programmazione e la gestione dei principali servizi in un'ottica di maggiore efficienza a parità di prestazioni erogate -, che a sua volta si inserisce nel più largo contesto di ridefinizione istituzionale, sia quanto mai opportuno creare un nuovo sistema di rapporti tra la Regione, i comuni, e la Città metropolitana, con l'obiettivo di semplificare i processi decisionali, organizzativi e gestionali, razionalizzare le procedure amministrative e migliorare, quindi, le prestazioni che vengono erogate dalle pubbliche amministrazioni in favore dei cittadini e delle imprese;

Ricordato che detti obiettivi inerenti il miglioramento delle prestazioni erogate dalla PA sono altresì alla base della riforma della pubblica amministrazione avviata con la c.d. "legge Madia" (legge 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche") e che in merito, la riforma costituzionale attualmente all'attenzione del Parlamento,

modificando l'articolo 118 della Costituzione, introduce nella stessa il principio secondo il quale “le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori” (Art. 31, A.C. 2613-D);

Ritenuto che:

- in tale contesto di mutato quadro della governance regionale sia di fondamentale importanza rafforzare e dare un nuovo impulso alle politiche in favore del riordino territoriale dei comuni anche al fine di un efficace raggiungimento degli obiettivi di semplificazione dell'azione amministrativa sopracitati nonché per garantire alle amministrazioni stesse ed ai territori un peso ed un incidenza maggiore;

- le politiche regionali in favore delle fusioni dei comuni debbano in primo luogo essere incentrate a favorire i percorsi volontari da parte delle stesse comunità locali incentivandoli e fornendo adeguato supporto conoscitivo in merito ai benefici derivanti dal riordino dei confini comunali, approfondendo aspetti e ricercando soluzioni anche per quei territori rurali dove appare più complessa l'integrazione tra centri distanti tra loro;

Valutato che:

- recenti studi di Irpet confermano che la composizione per funzione della spesa pubblica locale è sfavorevole nei comuni di piccola dimensione, laddove sono proporzionalmente maggiori i costi per il funzionamento della macchina amministrativa, a svantaggio delle risorse utilizzabili per l'erogazione dei servizi ai cittadini; in particolare nei comuni sotto i 1.000 abitanti la gestione dell'ente costa 530 euro pro-capite mentre in un comune con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti questa crolla a 200 euro con un'incidenza sulla spesa complessiva che, a sua volta, passa dal 37% al 27%;

- tali studi confermano inoltre come l'eccesso di frammentazione istituzionale comporti un potere decisionale estremamente ridotto per gli amministratori locali (qui intesi come somma di membri delle giunte e dei consigli): dai bilanci consuntivi si ricava che le risorse che gli amministratori possono decidere come allocare ammontano a 23 euro pro-capite negli enti fino a 1.000 abitanti e a 64 euro in quelli compresi fra 1.000 e 3.000 contro, ad esempio, ai 1.000 euro pro-capite per gli enti compresi fra 50mila e 100mila abitanti (*Fonte: S. Iommi, in “La fusione fa la forza – Quaderni di approfondimento”, 2015*);

- un ulteriore aspetto riscontrato è la difficoltà di accedere a risorse umane specializzate: i piccoli comuni non hanno la possibilità di avvalersi di figure di livello dirigenziale ed inoltre talvolta mostrano debolezze nella qualità dei servizi erogati in quanto la specializzazione settoriale delle mansioni risulta essere difficile da conseguire;

Considerato che:

- i processi di aggregazione dei comuni tramite fusioni comportano numerosi vantaggi economici attraverso l'attivazione di economie di scala, spostamento delle risorse da costi di funzionamento dell'amministrazione ai servizi per i cittadini e che tali processi sono funzionali ad accrescere le competenze professionali disponibili all'interno delle singole amministrazioni comunali;

- ciò comporta, inoltre, un vantaggio strategico nel segno di una maggiore visibilità del territorio e maggior potere decisionale nei confronti dei livelli superiori di governo all'interno di un quadro di complessiva razionalizzazione degli enti e di riorganizzazione degli ambiti di riferimento delle politiche regionali che andrà a definirsi meglio con la revisione delle zone-distretto (da operarsi ai sensi dell'art. 91 della l.r. 84/2015) previste all'interno delle nuove aziende USL e con la futura

definizione ed individuazione, all'interno del PRS, degli specifici Progetti di innovazione territoriale;

- tali Progetti, infatti, come anticipato dalla Risoluzione 35/2015 (Collegata al Documento di economia e finanza per il 2016), dovranno essere funzionali all'avvio di una nuova stagione di sviluppo delle comunità locali prevedendo e stimolando politiche a ciò finalizzate da implementarsi all'interno di ambiti e aggregati territoriali corrispondenti a fattori socio-economici omogenei e dovranno, in quest'ottica, favorire percorsi di semplificazione e aggregazione istituzionale anche in materia di governo del territorio attraverso un opportuno rafforzamento della pianificazione urbanistica intercomunale già avviata dalla l.r. 65/2014;

Considerato inoltre che i processi di fusione possono utilmente favorire risposte di integrazione delle comunità e di modernizzazione delle strutture pubbliche anche nelle aree maggiormente antropizzate, comprese quelle delle città capoluogo unite in conurbazioni con i comuni confinanti, facilitando la realizzazione di piani e programmi unitari di intervento nei servizi pubblici e nelle infrastrutture locali e incrementando, allo stesso tempo, le occasioni di sviluppo economico, sociale e di promozione culturale;

Rilevato che gli strumenti associativi quali le unioni dei comuni hanno costituito esperienze positive, anche propedeutiche a fusioni, e comportato evidenti benefici derivanti dalla gestione delle funzioni su ampia scala, ma risulta comunque necessario un presidio continuo affinché si eviti il rischio di aggiungere livelli decisionali e allungamenti dei tempi di esecuzione;

Ritenuto che riguardo alle unioni di comuni già costituite, sia opportuno consolidare i risultati raggiunti e continuare a perseguire il citato obiettivo di una gestione delle funzioni su ampia scala, disincentivando allo stesso tempo eventuali processi di frazionamento delle unioni stesse ad eccezione di quelli che si propongono l'obiettivo della fusione tra comuni in un quadro ulteriormente semplificato degli assetti istituzionali locali;

Ricordato che la legge regionale sulle autonomie locali (l.r. 68/2011) favorisce i processi aggregativi e stabilisce il principio che la Regione promuove i processi di fusione, in particolare dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali (ovvero, come disposto dall'articolo 55 della stessa l.r. 68/2011, i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane), dandovi attuazione attraverso la previsione di contributi regionali di sostegno alle fusioni, di apposita disciplina riguardo agli effetti delle stesse, di impegni specifici per raggiungere intese nonché promuovendo le leggi di fusione;

Preso atto che:

- le fusioni dei comuni beneficiano di contributi economici pubblici che, per quanto attiene alla normativa statale, trovano disciplina nel comma 3 dell'articolo 15 del d.lgs 267/2000 (TUEL) con il quale si dispone che "al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.";

- negli ultimi anni gli interventi in favore delle fusioni sono stati rafforzati; per ultimo, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), in seguito all'approvazione di un emendamento presentato nella Commissione Bilancio della Camera dei deputati da alcuni parlamentari toscani del Partito Democratico, prevede che a decorrere dall'anno 2016 il contributo straordinario ai comuni nati dalla fusione passi dal 20 al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, pur nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e in misura comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

- ai contributi statali si sommano quelli regionali previsti dall'articolo 64 della l.r. 68/2011, mediante il quale si prevede che in caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione è concesso un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario (e comunque non superiore a euro 1.000.000);

- da ultimo, con la citata legge regionale sul riordino delle funzioni provinciali (l.r. 22/2015), si sono apportate alcune modificazioni alla l.r. 68/2011, ovvero si è previsto di incrementare i contributi alle fusioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015:

- del 30% se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti (o è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni) e almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali secondo quanto disposto dall'articolo 55 della l.r. 68/2011 che individua detti comuni in quelli aventi popolazione fino a 5.000 abitanti o 3.000 se hanno fatto parte di comunità montane;
- del 60 % se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti (o è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni), e almeno uno dei comuni originari era obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- sono raddoppiati, in alternativa a quanto riportato precedentemente, se la fusione o l'incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all'allegato A della l.r. 68/2011;

- sempre con l.r. 22/2015 è stato previsto che per le prossime fusioni (precisamente quelle per le quali il referendum si svolgerà dopo il 30 giugno 2016) i contributi erogati dalla Regione verranno ridotti della metà se il comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione non supera la popolazione che comporta l'esonero dall'esercizio associato di funzioni fondamentali;

Ricordato altresì che:

- la disciplina del procedimento per la fusione di comuni trova fondamento nell'articolo 133, comma 2, della Costituzione che assegna alle Regioni la facoltà di istituire con leggi regionali nel proprio territorio nuovi comuni nonché modificare le loro circoscrizioni e denominazioni sentite le popolazioni interessate e che, ulteriore disciplina, a livello di fonte primaria statale, trova riscontro nell'articolo 15 del TUEL;

- le proposte di legge di fusione, secondo la normativa regionale, seguono un iter istruttorio disciplinato in parte dalla legge regionale 23 novembre 2007, n.62 la quale dispone anche in merito al referendum di natura consultiva da tenersi ai sensi del citato art. 133, c.2, Cost.;

- in relazione al titolare dell'iniziativa legislativa, dette proposte di legge presentano implicazioni procedurali parzialmente differenti: in particolare, rispetto alle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale (presentate ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 68/2011 su richiesta dei comuni interessati) per quelle di iniziativa consiliare è previsto che la commissione di merito acquisisca anche il parere degli organi comunali competenti;

- per agevolare la presentazione di proposte di legge di fusione di iniziativa popolare, con legge statutaria 57/2015, modificativa dell'articolo 74 dello Statuto, è stato previsto che tale iniziativa possa essere esercitata da una percentuale di elettori di ciascun comune e precisamente "da un numero di elettori pari almeno al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato e, comunque, pari ad almeno il 15 per cento complessivo degli elettori iscritti

nelle liste elettorali di tutti i comuni interessati nonché dal consiglio o dai consigli comunali interessati”;

Tenuto conto che:

- in Toscana, i processi di fusione hanno coinvolto un significativo numero di comuni ed il quadro è in continua evoluzione: sono 17 i casi in cui le ipotesi di fusione sono già state sottoposte a referendum consultivo ed in 9 casi la popolazione consultata ha espresso in maggioranza un voto favorevole;

- ad oggi dunque 8 comuni sono nati da fusione (Figline e Incisa Valdarno; Castelfranco Piandiscò; Fabbriche di Vergemoli; Scarperia e San Piero; Crespina Lorenzana; Casciana Terme Lari; Pratovecchio Stia; Sillano Giuncugnano), mentre è di recente approvazione da parte del Consiglio la legge regionale (l.r. 1/2016) che prevede l’istituzione a partire del 1 gennaio 2017 del Comune di Abetone Cutigliano, che nascerà dalla fusione di Abetone e Cutigliano in provincia di Pistoia;

- nel caso dell’istituzione del Comune di Abetone Cutigliano, per il quale si è svolto il referendum nel novembre 2015, si è arrivati al voto favorevole alla fusione da parte del Consiglio regionale in seguito ad una valutazione complessivamente positiva dell’esito del referendum consultivo che ha visto prevalere il sì per oltre i due terzi dei votanti, e tenendo conto del divario tra i voti favorevoli e contrari;

Ritenuto che:

- sia opportuno continuare a rafforzare il complesso delle politiche regionali di sostegno alle fusioni dei comuni sia in termini di trasferimenti economici sia prevedendo una serie di premialità a valere sui bandi regionali ed europei in modo da valorizzare le esperienze di modernizzazione delle istituzioni locali;

- sia inoltre necessario che i processi di fusione siano anticipati ed accompagnati da opportuni percorsi partecipativi finalizzati a coinvolgere ed informare la popolazione interessata in merito ai vantaggi derivanti dall’accorpamento e che, dello svolgimento o meno di detti percorsi partecipativi, si debba opportunamente tenere conto in fase di istruttoria delle relative proposte di legge, in special modo per ciò che concerne quelle di iniziativa consiliare;

- riguardo alla vigente disciplina concernente la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare di cui all’articolo 74, comma 1bis dello Statuto, sia opportuno valutare l’introduzione di criteri finalizzati ad evitare che, specialmente nei comuni di piccola dimensione, si possa procedere alla presentazione di iniziative legislative con un numero di sottoscrizioni particolarmente esiguo in termini assoluti;

- sia opportuno delineare un chiaro orientamento del Consiglio regionale in merito alle decisioni da adottare conseguentemente allo svolgimento dei referendum consultivi da tenersi sulle diverse proposte di legge e che, tale orientamento, debba essere finalizzato a portare a compimento i processi di fusione nei casi in cui vi sia una decisa espressione favorevole da parte della popolazione complessivamente consultata;

- l’intera azione regionale volta al riordino dei confini comunali, anche nella prospettiva del superamento definitivo dell’ente provincia previsto dalla riforma costituzionale, debba essere accompagnata dalla ridefinizione dei rapporti intercorrenti tra la Regione ed i comuni, divenuti già oggi, in seguito alla trasformazione delle province in enti ad elezione indiretta espressione dei comuni stessi, i protagonisti principali del sistema delle autonomie locali;

- detti rapporti, che introducono importanti elementi di novità nelle relazioni istituzionali, debbano declinarsi precipuamente mediante la programmazione di specifiche politiche pubbliche regionali, a partire dalle previsioni per lo sviluppo locale contenute nel prossimo PRS, e perseguendo, contestualmente, l'obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, ridurre le tempistiche dei procedimenti, assicurarne la trasparenza, e garantire quindi un miglior rapporto con cittadini, imprese, enti ed associazioni;

- le citate prospettive di superamento delle province, oggi operanti in un clima di perdurante incertezza dovuta in primo luogo all'assenza di finanziamenti adeguati a garantire il mantenimento in efficienza del patrimonio viario e degli edifici scolastici nonché alla complessa vicenda legata al destino del personale assegnato alle residue funzioni fondamentali, impongono comunque la ricerca di soluzioni rapide ed innovative sotto il profilo istituzionale per tutte le funzioni che richiedono un esercizio ottimale sul livello di area vasta al fine di mantenere integra la qualità dei servizi erogati, salvaguardare i livelli occupazionali, e valorizzare allo stesso tempo le esperienze e le professionalità formate;

Considerato, infine, che:

- nel quadro di riorganizzazione istituzionale in atto, proprio al fine di perseguire i principi della massima collaborazione tra la Regione stessa e gli enti locali all'interno di un contesto fortemente mutato, sia inoltre opportuno prevedere una riforma del Consiglio delle autonomie locali mediante apposita modifica della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), da effettuarsi in seguito ad un percorso da portare a compimento con il coinvolgimento dell'ANCI;

- dato tale contesto di riordino istituzionale è necessario attuare una semplificazione degli organismi di rappresentanza degli enti locali non più attinenti all'attuale conformazione del sistema delle autonomie, riconoscendo ad ANCI, per coerenza con il quadro generale, il ruolo di interlocutore esclusivo nei confronti della Giunta e del Consiglio nella concertazione delle politiche regionali e superando, di conseguenza, i rapporti con le altre forme associative degli enti locali come UPI, UNCEM e Legautonomie;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

1) a prevedere un potenziamento degli incentivi alle fusioni all'interno degli strumenti di programmazione regionale, come elemento principale di rafforzamento dei livelli locali di governo, sia mediante gli incentivi economici sia prevedendo, in favore dei comuni oggetto di fusione, delle premialità nei bandi regionali, a partire da quelli che veicolano le risorse dell'Unione europea;

2) ad avviare un percorso, di concerto con la Prima Commissione consiliare permanente e da portare a compimento con il coinvolgimento dell'ANCI entro il 30 giugno p.v., per rivedere la normativa che disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (Cal) al fine di renderlo maggiormente coerente con una mutata conformazione degli enti locali e della Regione stessa in virtù del disegno di riordino delle funzioni amministrative attualmente in fase di completamento nonché, in prospettiva, della riforma costituzionale all'attenzione della Camera per la seconda deliberazione;

3) a valutare, per quanto riguarda le unioni già costituite, stante la necessità di dover continuare a garantire i benefici derivanti dalla gestione delle funzioni dei comuni su ampia scala, l'introduzione di meccanismi disincentivanti circa l'ipotesi di frazionamento ad eccezione di quelle iniziative che

si propongono l'obiettivo della fusione tra comuni in un quadro ulteriormente semplificato degli assetti istituzionali locali;

4) a dare ulteriore impulso al percorso di riordino e razionalizzazione dei livelli di governance dei servizi pubblici locali valutando concretamente la fattibilità di individuare un unico ambito territoriale ottimale di livello regionale finalizzato alla gestione unitaria del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, analogamente a quanto già fatto con l'ATO unico per il trasporto pubblico locale;

5) a promuovere il superamento degli organismi di rappresentanza degli enti locali non più attinenti all'attuale processo di riordino come UPI, UNCEM e Legautonomie, orientando tutte le risorse destinate alla rappresentanza delle autonomie in favore di ANCI, ormai divenuto interlocutore esclusivo in grado di strutturarsi per rappresentare le istanze di tutti i comuni toscani e di gestire progetti specifici rivolti anche ai piccoli comuni, ai comuni montani e disagiati precedentemente realizzati da UNCEM;

6) a favorire opportune iniziative istituzionali rivolte a cittadini, istituzioni locali, rappresentanze economiche e sociali, finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento circa i benefici derivanti dai processi di fusione dei comuni, prevedendo adeguate risorse per tali momenti di informazione da svolgersi mediante il coinvolgimento operativo di ANCI;

E SI IMPEGNA

1) a favorire i processi volontari di fusione, anche mediante la valorizzazione dei percorsi partecipativi da effettuarsi opportunamente in via propedeutica alla presentazione delle relative proposte, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione locale nonché liberare risorse per i servizi ai cittadini e per gli investimenti, secondo quanto ricordato in narrativa;

2) ad assumere, a tal fine, per le successive proposte di legge di fusione per le quali l'Assemblea legislativa regionale delibererà lo svolgimento del referendum consultivo ai sensi dell'articolo 60 della l.r. 62/2007, l'orientamento di procedere all'approvazione delle stesse:

a) nei casi in cui lo svolgimento del referendum evidenzia un'espressione di voti favorevoli all'aggregazione territoriale superiore ai due terzi dei votanti dell'intera comunità chiamata ad esprimersi;

b) nonché, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, nei casi in cui la popolazione consultata mediante il referendum abbia comunque espresso, per ciascun comune interessato, in maggioranza un voto favorevole all'ipotesi di fusione;

3) a tenere comunque conto, per le situazioni in cui si determini la maggioranza dei due terzi di cui al punto 2, lettera a):

a) della eventuale manifesta contrarietà alla proposta di fusione da parte di uno o più comuni, espressa dalle popolazioni di ciascuno di essi con un numero di voti contrari pari ad almeno i tre quarti dei votanti;

b) nei casi di proposte di iniziativa consiliare, della natura dei pareri precedentemente espressi in fase istruttoria dagli organi comunali competenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1bis della l.r. 62/2007;

4) a valutare, riguardo alla vigente disciplina concernente la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare di cui all'articolo 74, comma 1bis dello Statuto, l'opportunità di introdurre criteri finalizzati ad evitare che, specialmente nei piccoli comuni, si possa procedere alla presentazione di iniziative legislative con un numero di sottoscrizioni particolarmente esiguo in termini assoluti;

5) a rafforzare tutte quelle iniziative istituzionali volte alla conoscenza da parte dei cittadini e delle istituzioni dei benefici per le comunità locali derivanti dai processi di fusione di comuni.

I Consiglieri